

Sulla questione relativa al pretrattamento dei rifiuti attraverso gli impianti mobili autorizzati: deve svolgersi in siti autorizzati allo stoccaggio dei rifiuti (discariche) ovvero in siti in possesso dei presidi ambientali richiesti per l'attività di pretrattamento?

Cons. giust. amm. Reg. Sic. 10 maggio 2022, n. 557 - Eco Ambiente Italia S.r.l. (avv. Licciardello) c. Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Campagna di trattamento rifiuti urbani indifferenziati con impianti mobili per le operazioni di tritovagliatura-stabilizzazione aerobica della frazione di sottovaglio - Questione se il pretrattamento dei rifiuti attraverso gli impianti mobili autorizzati deve svolgersi in siti autorizzati allo stoccaggio dei rifiuti (discariche) ovvero in siti in possesso dei presidi ambientali richiesti per l'attività di pretrattamento.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Eco Ambiente Italia, in data 8 agosto 2019, ha inoltrato comunicazione di inizio campagna di trattamento rifiuti urbani indifferenziati con impianti mobili per le operazioni di tritovagliatura - stabilizzazione aerobica della frazione di sottovaglio presso l'impianto rifiuti della Ditta Palermo Recuperi, sito in c.da Roccabianca nel Comune di Misilmeni (PA) e c.da Piano dei Vecchi nel Comune di Marineo.

L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con l'atto dell'10 settembre 2019, ha rappresentato all'istante che il predetto impianto non è ancora in esercizio ed ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.D.S. n. 889 del 2019, lo stesso impianto potrà gestire soltanto la frazione inerte, purché priva di amianto, dei rifiuti urbani indifferenziati con codice CER 200301 e non il rifiuto tal quale che intende trattare attraverso la campagna mobile.

Lo stesso Assessorato Regionale, con l'atto, del 28 ottobre 2019, ha disatteso l'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla Eco Ambiente Italia s.r.l., concludendo che la campagna di attività richiamata non è stata accolta "in quanto l'esercizio degli impianti mobili di cui sopra non può avvenire al di fuori delle condizioni richiamate all'art. 3 dei relativi provvedimenti, ossia qualora per il rifiuto, di cui l'impianto mobile effettua soltanto il trattamento, non ne sia preventivamente autorizzato lo stoccaggio ai sensi della vigente normativa".

Il Tar per la Sicilia, Sezione Prima, con la sentenza n. 1199 del 13 aprile 2021, ha respinto il ricorso proposto dalla richiedente avverso i detti provvedimenti.

Di talché, la Eco Ambiente Italia s.r.l. – nel premettere che la controversia concerne la questione se il pretrattamento dei rifiuti attraverso gli impianti mobili autorizzati deve svolgersi in siti autorizzati allo stoccaggio dei rifiuti (discariche) ovvero in siti in possesso dei presidi ambientali richiesti per l'attività di pretrattamento - ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:

Sulla erroneità e sull'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ritiene che il sito individuato ossia l'impianto della ditta Palermo Recuperi s.r.l., non ha i requisiti autorizzativi per consentire l'ingresso e il deposito della specifica tipologia dei rifiuti da trattare.

L'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede un'autorizzazione a "monte" ed un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, a "valle", in occasione della singola "campagna" di attività, da effettuare almeno 60 giorni prima.

Nella comunicazione, l'impresa avrebbe indicato il sito dove svolgere la campagna con l'impianto mobile; si tratterebbe dello stabilimento per la tritovagliatura, che non coincide con una discarica autorizzata, dovendo possedere autonomi idonei presidi ambientali, idonei non allo smaltimento ovvero allo stoccaggio, ma al pretrattamento dei rifiuti.

Il sito dovrebbe essere in possesso dei presidi ambientali idonei non allo smaltimento o allo stoccaggio, ma al pretrattamento dei rifiuti.

In sostanza, il rifiuto, prima del pretrattamento, dovrebbe essere depositato (stoccaggio) in una discarica autorizzata (che lo dovrebbe accettare per poi consegnarlo al gestore dell'impianto mobile), ma ciò sarebbe in violazione del principio, anzitutto eurounitario, per cui il rifiuto non potrebbe essere allocato in discarica, se prima non viene trattato. Nel legittimo e logico ciclo dei rifiuti, il rifiuto sarebbe preso in carico direttamente dal gestore dell'impianto di pretrattamento per essere trattato e poi smaltito.

L'operazione di pretrattamento demandata all'impianto mobile non sarebbe preceduta dallo stoccaggio, che presuppone sempre un'autorizzazione, ma è un deposito temporaneo, che non necessita di autonoma autorizzazione; il deposito temporaneo di rifiuti, già previsto nel d.lgs. n. 22 del 1997, c.d. decreto Ronchi, si collocherebbe nella fase che precede la gestione dei rifiuti e deve rispettare le specifiche condizioni, espressamente indicate all'interno del vigente d.lgs. n. 152

del 2006, in particolare all'art. 183, comma 1, lett. bb).

L'attività di deposito temporaneo non si configurerebbe come un'operazione di recupero, né come operazione di smaltimento.

La legge non richiederebbe che il sito di pretrattamento dei rifiuti sia una discarica autorizzata ad "accogliere" il rifiuto da trattare, per cui detta condizione non potrebbe essere introdotta in via interpretativa, né dall'amministrazione, né dal giudice.

Il sito dovrebbe essere valutato in riferimento al possesso dei requisiti ambientali al pretrattamento e non al possesso delle autorizzazioni allo smaltimento.

Per l'amministrazione ed il giudice di prime cure "un sito che abbia i requisiti autorizzativi per consentire l'ingresso e il deposito della specifica tipologia del rifiuto da trattare" sembrerebbe prefigurare uno stoccaggio del rifiuto nella discarica, mentre lo stoccaggio presupporrebbe un deposito "stabile" e tale non è quello che non superi le 72 ore, atteso che, in ogni caso, il pretrattamento non può avvenire oltre le 48 ore.

Gli impianti mobili opererebbero proprio al fine di supplire alla carenza di siti autorizzati e l'atto di assenso dovrebbe avere come parametri di legalità quelli indicati nel comma XV dell'art. 208 del d.gs. n. 152 del 2006 e, nel caso di specie, gli interessi ambientali ed alla salute sarebbero pienamente rispettati.

Non vi sarebbe alcun rapporto funzionale tra la discarica, ove l'impianto mobile potrebbe essere eventualmente allocato, e la gestione dell'impianto mobile.

Sulla erroneità e sull'ingiustizia della sentenza nella parte in cui interpreta non correttamente il principio di prossimità. Il legislatore intenderebbe consentire il recupero dei rifiuti in uno dei luoghi più vicini ai luoghi di produzione e raccolta per ridurne i movimenti, mentre, con la sentenza di appello, il principio di prossimità non sarebbe correttamente interpretato.

Sul legittimo affidamento della odierna appellante allo svolgimento di campagne con impianti mobili in siti autorizzati in quanto in possesso dei necessari presidi ambientali per l'attività di pretrattamento dei rifiuti e sul conseguente risarcimento del danno.

La tutela costitutiva sarebbe soddisfatta per l'appellante, mentre, diversamente, l'appellante insisterebbe per la tutela risarcitoria per violazione del legittimo affidamento dell'impresa.

L'appellante avrebbe fatto affidamento sul legittimo esercizio della propria attività in siti in possesso dei requisiti ambientali e per questa ragione ha fatto notevoli investimenti, acquistando due impianti di tritovagliatura e tre impianti di biostabilizzazione.

Sulla violazione del diritto U.E.

L'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, per come interpretato dal giudice di prime cure, contrasterebbe con la normativa europea in tema di rifiuti e, in particolare, con l'art. 6 della direttiva 1991/31/CE e con l'art. 16 della direttiva 2008/98/CE. Infatti, per un verso, il diritto euromunitario sancirebbe il divieto di smaltimento senza pretrattamento e, per altro verso, individuerrebbe nel principio di prossimità il criterio primo di organizzazione e di azione ambientale.

L'interpretazione dell'Amministrazione, fatta propria del giudice di primo grado, sarebbe contraria alla normativa europea summenzionata, stante l'obbligo di trattare i rifiuti prima che vengano collocati a discarica nel luogo più prossimo alla produzione.

Nella fattispecie in esame, sussisterebbero i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

La Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello.

L'Eco Ambiente s.r.l. ha depositato un'altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

All'udienza pubblica del 23 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso sulla base della seguente motivazione:

"Il ricorso è infondato, alla luce del chiaro quadro normativo di riferimento, di seguito richiamato.

L'art. 208 ("Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti") del Codice dell'ambiente prevede attualmente un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, i contenuti essenziali della quale sono indicati nel comma 11.

Detta disposizione stabilisce anche alcune eccezioni alla procedura ordinaria, che riguardano il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali, i quali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni, il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e, ciò che qui rileva, gli impianti mobili di smaltimento o di recupero.

Per tale tipologia di impianti è infatti disposto, dal comma 15, che essi sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

E' inoltre previsto, sempre nello stesso comma, che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, comunichi alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 1, e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione

richiesta. La Regione può anche adottare prescrizioni integrative, oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

Nel caso di specie, nei provvedimenti autorizzativi (vedi l'art. 3, comma 14 del D.D.S. n. 417 del 09/04/2015, l'art. 3, comma 15, del D.D.G. n. 1013 del 14/7/2017 e del D.D.G. n. 1014 del 14/7/2017) ottenuti dall'impresa ricorrente, è stato specificato che "l'impianto mobile potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti ("ad esempio in aree di cantiere" ipotesi aggiunta con l'autorizzazione n. 1013 del 14/07/2017) o presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti...".

Appare perciò coerente con le norme e le autorizzazioni sopra richiamate l'assunto difensivo dell'Amministrazione resistente che fonda il diniego sulla circostanza che il sito individuato ossia l'impianto della Ditta Palermo Recupero s.r.l., non ha i requisiti autorizzativi per consentire l'ingresso e il deposito della specifica tipologia di rifiuto da trattare. L'impianto della Ditta Palermo Recupero s.r.l., infatti, risulta autorizzato alla gestione della sola frazione inerte del codice CER 200301 e non già del rifiuto indifferenziato "tal quale", contenente anche la frazione organica e di cui l'impianto mobile dovrebbe effettuare il trattamento.

Il Collegio, perciò, non può dubitare che la mancanza della predetta autorizzazione da parte del sito indicato, sia stata ragionevolmente ritenuta dall'Amministrazione procedente circostanza sufficiente a integrare l'ipotesi della incompatibilità, con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dello svolgimento della campagna nello specifico sito indicato, per la carenza dei presidi ambientali necessari per il corretto trattamento delle frazioni organiche, nonostante la presenza di quelli destinati ai rifiuti inerti.

E, invero, in mancanza di una rete dedicata di raccolta dei colaticci/percolati, gli stessi, così come specificato nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di attività, andrebbero convogliati nella rete acque di prima pioggia e successivamente stoccati e inviati a smaltimento con codice CER 161002 è ciò porrebbe in situazione di criticità la capacità della vasca di raccolta al verificarsi di particolari eventi meteorici".

3. Per impianto mobile di trattamento di rifiuti si intende comunemente una struttura tecnologica unica o, talora, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate o installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo, tendenzialmente non superiore a 120 giorni.

4. L'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha stabilito che "gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicazione alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica".

5. La Eco Ambiente Italia s.r.l., ai sensi dell'art. 208, comma 15, d.lgs. n. 152 del 2006, è stata autorizzata all'utilizzo di impianti mobili, potendo effettuare campagne finalizzate alla triturazione/tritovagliatura per il recupero/smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani, purché compatibili con la tecnologia impiantistica autorizzata, individuati da determinati codici CER.

Tra le prescrizioni cui sono subordinate le dette autorizzazioni, per quanto maggiormente interessa in questa sede, è indicato che "l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti (ad esempio in aree di cantiere), o presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna".

6. Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato per quanto di seguito esposto.

6.1. L'art. 208, comma 15, del codice dell'ambiente dispone che gli impianti mobili di smaltimento e recupero sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione e, nel caso di specie, come evidenziato, l'impianto della appellante è munito della prescritta autorizzazione regionale.

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, lo stesso comma 15 indica le modalità della comunicazione da presentare da parte dell'interessato in possesso dei presupposti e specifica che la Regione può dettare prescrizioni integrative oppure vietare motivatamente l'attività.

Di talché, ove sussistano i requisiti da parte dell'interessato, vale a dire l'autorizzazione dell'impianto mobile e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, la Regione può solo: a) dettare prescrizioni integrative; b) vietare l'attività motivando quando lo svolgimento nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

Ne consegue che, ai fini della delibazione della controversia, occorre accertare se, nella fattispecie, l'appellante sia in

possesso dei requisiti previsti dalla legge e, in caso di risposta affermativa, la Regione abbia correttamente esercitato il potere ai sensi dell'art. 208, comma 15, del codice dell'ambiente.

6.2. Le autorizzazioni richieste dalla Eco Ambiente, con l'istanza presentata in data 8 agosto 2019, si riferiscono alle seguenti operazioni: attività di T.M.B. (trattamento biologico meccanico) sul CER 200301, operazione D13 sul CER 200301 e successiva operazione D8 sul sottovaglio da stabilizzare CER 191212 (il sottovaglio CER 191212 potrà arrivare anche da produttori terzi nell'ambito sinergico tra impianti).

6.3. Il provvedimento del 28 ottobre 2019, con cui l'Assessorato regionale ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela del precedente provvedimento del 10 settembre 2019, ha posto in rilievo che la motivazione contenuta nella nota del 10 settembre 2019 discende preliminarmente dalle prescrizioni di utilizzo degli impianti mobili, atteso che nei provvedimenti autorizzativi rilasciati alla società per l'esercizio degli impianti mobili richiamati nella comunicazione di avvio della campagna, è prescritto che *“gli impianti mobili potranno svolgere la loro attività ove i rifiuti vengono prodotti (ad esempio in aree di cantiere), o presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti”*.

L'Amministrazione ha esplicitato che le condizioni poste a base dell'esercizio dell'impianto mobile sono che lo stesso può esercitare l'attività soltanto nei luoghi di produzione del rifiuto (che la vigente normativa definisce deposito temporaneo, che non necessita di autorizzazione), oppure in siti ove il rifiuto da trattare sia autorizzato allo stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare in relazione al fatto che le operazioni di trattamento siano finalizzate al recupero o allo smaltimento).

La Regione, inoltre ha espresso un concetto definito fondamentale, vale a dire che *“lo scopo di un impianto mobile è quello di effettuare operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti allocati in un sito in attesa di trattamento, sopperendo ai casi in cui le medesime operazioni non possano essere effettuate tramite impianto fisso”,* sicché *“l'impianto mobile può andare a trattare un rifiuto che si trova in fase di deposito temporaneo, nel caso in cui il sito coincida con il luogo di produzione dei rifiuti (es. aree di cantiere), oppure stoccaggio, dopo relativa raccolta e trasporto, presso siti che devono possedere i requisiti tecnici ed amministrativi all'uopo necessari”*.

L'aspetto fondamentale che caratterizza l'esercizio di impianto mobile, ha ancora sottolineato l'Amministrazione, è *“che lo stesso deve limitarsi ad operazioni di recupero e non può quindi ‘accettare’ il rifiuto per poi trattarlo, come invece riportato nell'istanza di annullamento. L'operazione di ‘accettazione’ del rifiuto, che si sostanzia nella allocazione dello stesso presso un'area, non può essere inglobata nella campagna di attività che, per definizione, è un'attività di recupero o smaltimento”*.

Riguardo alla seconda motivazione di non accoglimento, relativa alla tipologia di rifiuto (codice CER 200301, rifiuto urbano indifferenziato), l'Amministrazione ha rappresentato che *“l'operazione di trattamento mediante impianto mobile può essere effettuata (...) su tipologia di rifiuto (codice CER), di cui ne è previamente autorizzato lo stoccaggio”* e che *“l'impianto della Ditta Palermo Recuperi, ancorché non in esercizio perché ancora in fase di realizzazione, è autorizzato al trattamento della sola frazione inerte del codice CER 200301 e non del rifiuto indifferenziato ‘tal quale’, che contiene anche la frazione organica”*.

In definitiva, l'Assessorato regionale ha precisato che *“l'assenza di specifici presidi ambientali legati allo stoccaggio/trattamento di frazioni organiche, pone, nel caso specifico, problemi in ordine alla salute e sicurezza pubblica”,* per cui ha concluso che la campagna di attività non è stata accolta, in quanto *“l'esercizio degli impianti mobili di cui sopra non può avvenire al di fuori delle condizioni richiamate all'art. 3 dei relativi provvedimenti, ossia qualora per il rifiuto, di cui l'impianto mobile effettua soltanto il trattamento, non ne sia preventivamente autorizzato lo stoccaggio ai sensi della vigente normativa”*.

6.4. In proposito, occorre rilevare che l'art. 183 del codice dell'ambiente, tra le altre definizioni, definisce lo stoccaggio (lett. aa) ed il deposito temporaneo prima della raccolta (lett. bb).

Nella fattispecie, come in precedenza evidenziato, le autorizzazioni richieste afferiscono all'attività di TMB (trattamento meccanico biologico) sul CER 200301: operazione D13 sul CER 200301 e successiva operazione D8 sul sottovaglio da stabilizzare CER 191212 (il sottovaglio CER 191212 potrà arrivare anche da produttori terzi nell'ambito sinergico tra impianti).

La società è stata autorizzata ad effettuare campagne finalizzate alla triturazione/tritovagliatura per il recupero/smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani sia per il codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) sia per il codice CER 191212 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211).

Le attività di triturazione e tritovagliatura sono attività propedeutiche al conferimento dei rifiuti in discarica e si concretano, la prima, nella riduzione dei rifiuti in frammenti minuti e la seconda nella triturazione seguita dalla vagliatura, e cioè dal filtraggio dei rifiuti.

La prescrizione cui è subordinata l'autorizzazione della Eco Ambiente Italia s.r.l. non è dimostrato che, nel caso di specie, debba essere intesa nel senso di richiedere che il sito ove l'impianto può svolgere la propria attività debba essere autorizzato allo stoccaggio, facendo la prescrizione generico riferimento alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 ed essendo le attività da svolgere propedeutiche al conferimento dei rifiuti in discarica.

6.5. La Eco Ambiente, pertanto, deve ritenersi in possesso dell'autorizzazione prescritta per il trattamento dei rifiuti in discorso e le doglianze proposte in appello, se non danno conto della spettanza del "bene della vita", danno però conto della carenza di motivazione in cui è incorsa l'Amministrazione regionale, la quale, invece, avrebbe dovuto puntualmente motivare il divieto ai sensi dell'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152 del 2006.

La violazione della norma di cui all'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152 del 2006, quindi, si traduce nel fatto che la Regione non ha motivato sul perché il possibile svolgimento della campagna nello specifico sito fosse subordinata alla preventiva autorizzazione allo stoccaggio.

Infatti, l'appellante ha evidenziato che lo stabilimento di tritovagliatura deve possedere presidi ambientali idonei non allo smaltimento ovvero allo stoccaggio, ma al pretrattamento dei rifiuti.

In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, lo stoccaggio presupporrebbe un deposito stabile dei rifiuti, e tale non è quello che son superi le 72 ore, mentre il pretrattamento non può superare le 48 ore,

Di talché, l'Amministrazione regionale non ha compiutamente motivato sul perché abbia richiesto il possesso dell'autorizzazione allo stoccaggio anziché riferirsi ai requisiti ambientali del pretrattamento e, prima ancora, non ha posto in rilievo per quale ragione nel ciclo dei rifiuti e, in particolare nel caso di specie, non possa sussistere una autonoma fase di pretrattamento, assistita da idonei presidi ambientali, cui dovrà fare seguito l'attività di stoccaggio e smaltimento. In definitiva, nell'applicazione dell'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152 del 2006, l'Assessorato regionale non ha dato esaurientemente conto delle ragioni per le quali la campagna richiesta non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblico.

6.6. La fondatezza di tali doglianze determina, assorbite le ulteriori doglianze che sono logicamente successive e, peraltro, richiederebbero un accertamento tecnico da esperire attraverso verifica, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con obbligo di riesame dell'istanza a suo tempo presentata dalla Eco Ambiente.

In altri termini, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, ricorra l'ipotesi dell'assorbimento logico dei motivi di cui al punto 9.3.4.2. della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, in quanto le doglianze ritenute fondate, attinenti alla violazione dell'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152 del 2006 per carenza di motivazione sulle ragioni del divieto dell'attività, manifestano una più radicale illegittimità, in quanto logicamente antecedenti alle altre.

6.7. L'accoglimento delle doglianze *de quibus* non può determinare di per sé l'accertamento della spettanza del "bene della vita" in favore dell'appellante, vale a dire la certa possibilità di svolgimento della campagna nel sito prescelto, laddove il "bene della vita" potrà eventualmente essere attribuito dalla competenza Amministrazione regionale nel riesercizio del potere a seguito del presente annullamento giurisdizionale.

7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a favore dell'appellante ed a carico, in parti uguali, dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e della Presidenza della Regione Siciliana.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe (R.G. n. 659 del 2021) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati ai fini del riesame dell'istanza presentata dalla Eco Ambiente Italia s.r.l. in data 8 agosto 2019.

Condanna, in parti uguali (ciascuna per € 1.500,00), l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e la Presidenza della Regione Siciliana al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dell'appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)